



Via Leopoldo Serra, 31
00153 Roma
Tel. 06/585441
Fax 06/58544339/371



Via A. Bono Cairoli, 68
00145 Roma
Tel. 06/440071
Fax 06/44007512



Via di San Crescenziario, 25
00199 Roma
Tel. 06/865081
Fax 06/86508235

Roma, 29 marzo 2021

Alla cortese attenzione di:

Ministro della Funzione Pubblica
On. Renato Brunetta

Ministro della Salute
On. Roberto Speranza

Ministro del Lavoro
On. Andrea Orlando

Illustri Ministri,

le scriventi Organizzazioni sindacali intendono segnalare alle SSSL la problematica emersa in relazione alla disciplina delle assenze relative alla somministrazione del vaccino da Covid 19.

L'art. 31 comma 5 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41 recante “*Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19*” ha disposto che l'assenza dal lavoro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche per la somministrazione vaccinale è giustificata e non determina alcuna decurtazione del trattamento economico, né fondamentale, né accessorio.

Si tratta, in tutta evidenza, di una disciplina di miglior favore introdotta con esclusivo riferimento ad una parte del personale afferente alla categoria “insegnanti e personale scolastico” destinatario di un criterio di prevalenza nel Piano strategico nazionale per la vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19 adottato con DM del 2 Gennaio 2021. Giova ricordare che, anche alla luce delle *Raccomandazioni ad interim sui gruppi target della vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19*, il suddetto Piano individua specifiche categorie destinatarie di un ordine di priorità vaccinale, a prescindere dall'età e dalle condizioni patologiche pregresse, in base ad un criterio correlato alla maggiore esposizione al rischio da contagio. Condizione, quest'ultima, che accomuna tutti i lavoratori impegnati in prima linea nella gestione dell'emergenza epidemiologica: personale sanitario e sociosanitario pubblico e privato, personale educativo-scolastico e ausiliario, polizia locale e personale dei servizi essenziali.

Restringere il campo di applicazione dell'art. 31 comma 5 del dl 41/2021 al solo personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche sostanza una ingiustificata disparità di trattamento nei confronti di altre categorie di personale ugualmente esposte ad un maggior rischio di contagio rispetto al resto della popolazione e impegnate in settori strategici per la gestione dell'emergenza in corso.

Atteso quanto sopra chiediamo che venga celermente sanato questo vulnus estendendo a tutto il personale sopra richiamato la previsione di un'assenza dal lavoro giustificata per la somministrazione del vaccino da Covid 19, senza decurtazione del trattamento economico, né fondamentale, né accessorio.

Nella certezza di un positivo riscontro, si inviano Distinti Saluti.

FP CGIL
Serena Sorrentino

CISL FP
Maurizio Petriccioli

UIL FPL
Michelangelo Librandi